

nata per sorvegliare gl'interessi dei comuni e delle provincie, dovrà presentare alla Camera in apposite relazioni la sua opinione sopra le petizioni che riguardano appunto quegli interessi, così mi pare inutile che la Camera si occupi due volte delle stesse petizioni, una per udire una relazione necessariamente imperfetta, altra cui tenga dietro esame, discussione e decisione. Propongo adunque che dalla Segreteria della Camera le petizioni di cui parlo siano direttamente trasmesse alla Giunta dei comuni e delle provincie, e non a quella delle petizioni. Questa diretta trasmissione si fa per le petizioni che riguardano speciali progetti di legge, e non vedo il motivo per cui non abbia a farsi anche per quelle che riguardano interessi provinciali e comunali, sono anch'esse di competenza di una Giunta speciale.

Ciò cui hanno diritto i petenti si è che le loro petizioni siano riferite alla Camera, la quale prenda sopra di esse una decisione, poco loro importando da quale Giunta sia fatta la relazione. Mentre adunque colla mia proposta si risparmia il tempo della Camera, non si ledono i diritti de' petenti.

PRESIDENTE. Darò qualche schiarimento all'onorevole Michelini.

Le petizioni che riguardano interessi dei comuni o delle provincie, quando vengono presentate dopo l'attuazione del nuovo regolamento, sono senz'altro trasmesse per cura dell'ufficio della Presidenza alla Commissione permanente che fu istituita pei detti interessi. Ma le petizioni delle quali ha riferito l'onorevole Berteau erano state presentate alla Camera prima del nuovo regolamento; ed è perciò che la Commissione delle petizioni le aveva già tra mani, e ne ha fatta la relazione che abbiamo udita.

MICHELINI. Nonostante l'osservazione dell'egregio presidente, mi pare che quindi innanzi si dovrebbero trasmettere alla Commissione incaricata di sorvegliare gl'interessi delle provincie e dei comuni tutte le petizioni, anche quelle che sono state presentate prima dell'attuazione del nuovo regolamento.

PRESIDENTE. Ciò potrà farsi dalla stessa Commissione delle petizioni, perchè quando già la Commissione le ha in proprie mani, spetta a lei di provvedere in proposito.

Dunque, se non c'è opposizione, s'intenderà approvato il rinvio della petizione 8368 alla Commissione permanente per gl'interessi delle provincie e dei comuni.

(È approvato l'invio.)

Il deputato Ballanti è invitato alla tribuna.

**Esorbitanze dell'arcivescovo di Chieti
(Comune di Tocco).**

BALLANTI, relatore. Petizione 8721. La Giunta comunale di Tocco (Abruzzo Citeriore) ricorre al Parlamento perchè vengano frenate con pene pecuniarie e con procedimenti legali le esorbitanze dell'arcivescovo e conte di Chieti, e venga provveduto ai bisogni di tre sacerdoti, cioè a dire Stonnei, Manna e Luigi di Giulio.

Il fatto, benchè non singolare, pure deve eccitare l'attenzione della Camera, perchè accusa uno stato in quella provincia non molto normale.

Si celebrava la festa dello Statuto il 2 giugno 1861, alla qual festa era invitato tutto il clero recittizio col parroco della chiesa di Tocco, perchè, come dicono essi, colla solennità dell'inno ambrosiano venisse decorata la festa a norma delle istruzioni dell'allora ministro Minghetti. L'arcivescovo di Chieti, che aveva abbandonata la sua sede e si era ritirato in Aquila, inviò un ufficio al parroco di Tocco, col quale ufficio diceva:

« La sua condotta (dice al parroco) nel celebrare l'ultima festa merita tutta la nostra riprovazione. Qualunque siano stati i motivi di che ella si fa scudo, è stato indegno di un sacerdote e di un parroco che deve ad ogni costo prescegliere qualunque male temporale, anzichè prestarsi a celebrare con riti religiosi un'azione intrinsecamente mala pel disprezzo ad autorità ecclesiastiche, e per lo scandalo. »

Conchiudeva che « perchè non si lasci senza ricordo quest'indegno procedere egli rimanga sospeso *a divinis* per tre giorni. E perchè dopo il non mai abbastanza deplorato inconveniente si offra a Dio un compenso all'oltraggiata S. M., ed in risarcimento allo scandalo portato nei buoni (diceva), troviamo necessario prescrivere che, passati tre giorni dopo la messa, per lo spazio di otto giorni si cantino dal clero all'altare del Sacramento le litanie dei santi colle preci ed orazioni annesse per l'esaltazione della Santa Madre Chiesa cattolica, apostolica e romana, e ciò sotto pena di sospensione *a divinis* da incorrere *ipso facto* da ciascuno nel caso di non adempimento o non intervento. » (*Movimenti*)

La maggioranza del clero obbedì; ma tre sacerdoti, cioè a dire, il signor Stonnei, Agostino Manna e Luigi Di Giulio credettero di ricorrere allo stesso arcivescovo dicendo di non poter sottostare a tale decisione arcivescovile per due ragioni, una ragione di fondo ed una ragione di forma.

In quanto alla questione di fondo essi dicono che l'apostolo delle genti San Paolo ritiene che tutti quanti quelli che stanno nel potere devono essere non solo rispettati, ma festeggiati, e citano il testo « Obsecro igitur « primum omnium fieri obsecrationes, orationes, gratiarum actiones pro omnibus hominibus; pro regibus et omnibus, qui in sublimitate sunt, ut quietam tranquillam vitam agamus in omni pietate et castitate; hoc enim bonum est, et acceptum coram Salvatore « Nostro Deo. » (SAN PAOLO, *Epist.* 1^a ad *Timot.*, capo 2^o)

I tre sacerdoti credevano che questa teoria di San Paolo dei fatti compiuti, dei governi di fatto dovesse bastare per dimostrare che l'azione che avevano commessa d'andare ad assistere alla festa dello Statuto non era *intrinsecamente mala*. E non solo ripugnavano di sottostare a questa pena per la ragione esposta, ma dicevano anche che sotto il rapporto della forma essi non dovevano sottomettersi, perchè a seconda delle leggi